

# **Tribunale di Bari – Procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento: necessità che sia il giudice della stessa a decidere della sospensione delle procedure esecutive in corso.**

Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, Ufficio esecuzioni immobiliari, 19 maggio 2017 – G.E. Achille Bianchi.

**G.E. – Procedura esecutiva immobiliare – Sospensione - Proposizione di una opposizione all’esecuzione – Sussistenza di gravi motivi – Presupposti necessari - Proposizione di una diversa istanza di sospensione - Inammissibilità.**

**Procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento – Pronuncia del giudice – Azioni esecutive individuali - Divieto della prosecuzione – Processo esecutivo - Causa esterna di cui il G.E. deve tener conto – Sospensione necessitata.**

Essendo sconosciuto al processo esecutivo un potere sospensivo ed innominato in capo al Giudice dell’esecuzione, si deve ritenere che solo la proposizione di un’opposizione all’esecuzione giustifichi, laddove concorrano gravi motivi, la sospensione ex art. 624 c.p.c. di quel processo [ nello specifico, il G.E. ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità dell’istanza con la quale la debitrice esecutata aveva richiesto a quel giudice, in ragione della presentazione di un’istanza ex L. 3/2012, di sospendere la procedura esecutiva in corso] . (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Costituisce causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il G.E. non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell’art. 623 c.p.c., il provvedimento espresso mediante il quale il Giudice della procedura di cui alla legge 3/2012, di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della presentazione di regolare proposta, pronuncia, ex art 10, il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali.



TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 693/2010 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza depositata telematicamente il 9/5/2017, con la quale la debitrice esecutata chiede, in ragione dell'avvenuta presentazione di un'istanza ex l. n. 3/2012 di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di sospendere la procedura esecutiva;

rilevato che, tralasciando ogni valutazione di ritualità e ammissibilità spettante al giudice di quell'istanza, sono *ictu oculi* insussistenti i presupposti dell'invocata sospensione immediata;

osservato infatti che la legge non istituisce alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell'istanza e l'arresto (ovvero la temporanea improseguibilità) della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del Giudice di quella procedura (e non del GE) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali: il che si traduce, in sede di esecuzione immobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il GE non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dell'art. 623 c.p.c., sempreché – si badi – si sia in presenza del provvedimento sospensivo *aliunde* adottato, di cui nella specie non v'è traccia;

ritenuto, in ogni caso, che, essendo sconosciuto al processo esecutivo un potere sospensivo generale e innominato in capo al GE, il debitore non ha indicato in quale fattispecie normativa specifica la sospensione richiesta dovrebbe trovare giustificazione, tale non potendo essere quella dell'art. 624 c.p.c., che presuppone la proposizione di un'opposizione all'esecuzione e il concorso di gravi motivi, nella specie non ravvisabile;

p.q.m.

DICHIARA inammissibile l'istanza.

Si comunichi

Bari, 18/5/2017

Il G.E.  
Achille Bionchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 MAG. 2017

BOM

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr. ~~Adolfo~~ ~~DISPOSTO~~